

**REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI ACCESSO
DALL'ESTERNO AI POSTI DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
(emanato con decreto rettorale 4 marzo 2020 n. 109)**

INDICE

- Articolo 1 (*Criteri generali*)
- Articolo 2 (*Modalità di accesso*)
- Articolo 3 (*Requisiti per l'accesso*)
- Articolo 4 (*Avvisi di selezione*)
- Articolo 5 (*Prove selettive e titoli valutabili*)
- Articolo 5 bis (*Accesso mediante procedure di selezione riservate*)
- Articolo 5 ter (*Accesso mediante mobilità di comparto e intercomparto*)
- Articolo 5 quater (*Norma transitoria – procedure di stabilizzazione per il personale avente i requisiti previsti dall' art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*)
- Articolo 6 (*Corso-concorso*)
- Articolo 7 (*Commissioni esaminatrici*)
- Articolo 8 (*Graduatorie di merito*)
- Articolo 9 (*Disposizioni finali*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1
(Criteri generali)

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso alle categorie professionali del personale tecnico e amministrativo dell'Università luav di Venezia, in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 30 e 35 del D.Lgs. n. 165/01, dal D.P.R. n. 487/94 e sue successive modificazioni e integrazioni, dalla Legge n. 127/97 e sue successive modificazioni e integrazioni e con quanto previsto dal CCNL del comparto Università per il quadriennio 1998-2001.

La definizione del numero dei posti di organico per il reclutamento dall'esterno di personale tecnico e amministrativo è effettuata, su base annua, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, in riferimento alle esigenze organizzative e nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio (dotazione organica d'ateneo), così come previsto dalla Legge n. 449/97 e ribadito dalla Legge n. 488/99. Sempre nell'ambito della programmazione triennale, l'amministrazione dell'Università luav definisce, altresì, su base annua, il numero dei posti di organico da riservare alla progressione economica verticale del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in riferimento alle esigenze organizzative e nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio (dotazione organica d'ateneo), così come previsto dall'apposito regolamento interno.

Nell'ambito della predetta programmazione triennale, i posti da riservare al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono pari al 50% dei posti di organico da ricoprire.

Le procedure selettive di accesso dall'esterno si svolgono con modalità che ne garantiscano la trasparenza, l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, mediante strumenti di selezione idonei a verificare il possesso delle competenze professionali (insiemi di conoscenze e capacità), correlate al grado di autonomia e responsabilità del ruolo da ricoprire.

Le commissioni esaminatrici sono composte, secondo criteri di trasparenza e imparzialità, da un presidente e da due membri di provata competenza, nei contenuti oggetto delle prove selettive, così come previsto dall'art. 7 del presente regolamento. L'amministrazione dell'Università luav garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Nelle procedure selettive per l'accesso alle categorie professionali sono fatte salve le riserve così come disciplinate dalle norme vigenti in materia.

Gli avvisi di selezione richiamano la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla Legge n. 675/96 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2
(Modalità di accesso)

L'accesso dall'esterno di personale tecnico e amministrativo, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, avviene mediante pubbliche procedure selettive di reclutamento, ovvero mediante mobilità di comparto e tra comparti della pubblica amministrazione.

Le predette tipologie di accesso avvengono secondo modalità idonee ad accertare il possesso delle competenze professionali correlate al grado di autonomia e responsabilità del ruolo da ricoprire, come previsto dai successivi artt. 5 e 5bis del presente regolamento.

Articolo 3
(Requisiti per l'accesso)

Il reclutamento dall'esterno di personale tecnico e amministrativo avviene, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti e quanto indicato dal CCNL di comparto vigente, sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, fatte salve le equipollenze previste in materia. Gli avvisi di selezione possono prevedere, in riferimento alle categorie C, D ed EP, eventuali specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alle procedure selettive, in relazione alle caratteristiche del ruolo da ricoprire. I suddetti titoli

TORNA ALL'INDICE

possono essere integrati da requisiti professionali specifici, in relazione alla tipologia dei ruoli da ricoprire, così come specificato nei relativi avvisi di selezione.

Titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno:

CATEGORIA B: assolvimento dell'obbligo scolastico (più attestato di qualificazione professionale, esclusivamente per le assunzioni nella posizione economica B3);

CATEGORIA C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

CATEGORIA D: diploma di laurea, o diploma universitario, ovvero laurea di primo livello, di cui al D.M. n. 509/99; CATEGORIA EP: laurea, o laurea specialistica di cui al D.M. n. 509/99 e abilitazione professionale, ovvero particolare qualificazione professionale.

Requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure selettive riservate, di cui al successivo art. 5 bis del presente regolamento:

CATEGORIA C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e servizio attinente al ruolo da ricoprire, prestato con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Università luav, ai sensi dell'art. 19 del CCNL, per almeno un anno;

CATEGORIA D: diploma di laurea, o diploma universitario, ovvero laurea di primo livello, di cui al D.M. n. 509/99 e servizio attinente al ruolo da ricoprire, prestato con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Università luav, ai sensi dell'art. 19 del CCNL, per almeno un anno;

CATEGORIA EP: laurea, o laurea specialistica di cui al D.M. n. 509/99 e abilitazione professionale, ovvero particolare qualificazione professionale e servizio attinente al ruolo da ricoprire, prestato con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Università luav, ai sensi dell'art. 19 del CCNL, per almeno un anno.

L'ateneo può riservarsi di richiedere ad ogni candidato il versamento di una quota forfettaria di rimborso spese, che rappresenta requisito di accesso alla selezione.

Articolo 4
(*Avvisi di selezione*)

Le procedure selettive sono indette con determinazione del direttore amministrativo, in coerenza con le deliberazioni assunte dagli organi di governo dell'Università luav in materia di dotazione organica, tenuto conto del fabbisogno del personale tecnico e amministrativo individuato.

Gli avvisi di selezione sono pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università luav; sono, altresì, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, o su testate locali, o a tiratura nazionale, o mediante diffusione sul sito web dell'ateneo.

Gli avvisi di selezione indicano:

- la categoria professionale, l'area di appartenenza e il numero di posti da ricoprire;
- la tipologia del procedimento di selezione;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i requisiti generali e specifici richiesti;
- i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove selettive;
- i titoli che danno luogo a precedenza, ovvero preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
- i criteri per la formazione delle graduatorie di merito e i termini di validità delle medesime;
- le modalità per l'assunzione in servizio e per la presentazione dei documenti a tal fine richiesti;
- la retribuzione annua lorda tabellare prevista dal CCNL di comparto vigente;
- la relativa copertura di bilancio.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicizzazione degli avvisi di selezione.

Articolo 5
(*Prove selettive e titoli valutabili*)

Le prove selettive di accesso dall'esterno si svolgono mediante modalità di selezione idonee a verificare il possesso delle competenze professionali, correlate al grado di autonomia e responsabilità del ruolo da ricoprire.

L'amministrazione dell'Università luav si riserva la facoltà di affidare la predisposizione e

TORNA ALL'INDICE

la gestione delle suddette modalità di selezione a qualificati enti pubblici o a società specializzate.

Le prove selettive previste negli avvisi, in relazione al numero di domande pervenute, possono essere precedute da una preselezione, consistente in test, ovvero nella valutazione di titoli, specificati negli avvisi di selezione.

In relazione alle diverse categorie del personale tecnico e amministrativo, le modalità di reclutamento sono:

per l'accesso alla categoria B:

- mediante selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, al momento della richiesta di avviamento alla selezione;

- mediante chiamata numerica o diretta nominativa degli iscritti nelle apposite liste costituite per gli appartenenti alle categorie protette, di cui alla Legge n. 68/99;

mediante la procedura della selezione per titoli ed esami, o per esami, con esclusivo riferimento alla posizione economica B3 per la quale sono previsti, oltre all'assolvimento dell'obbligo scolastico, attestati di qualificazione professionale, in relazione alla specificità del ruolo da ricoprire; gli esami consistono in una prova teorico-pratica e in un colloquio. per l'accesso alle categorie C – D – EP:

- mediante la procedura della selezione per titoli ed esami, o per esami; gli esami consistono in due prove scritte, delle quali una eventualmente a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio;

- mediante la procedura del corso-concorso di cui al successivo art. 6 del presente regolamento; gli esami consistono in due prove scritte, delle quali una eventualmente a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio.

Per il reclutamento di personale appartenente alle categorie B, posizione economica B3, C, D ed EP, in relazione alle caratteristiche professionali del ruolo da ricoprire, gli avvisi di selezione prevedono la verifica del possesso di idonee conoscenze informatiche; altresì, per le categorie C, D ed EP, la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere, con le modalità e tra quelle indicate nei relativi avvisi di selezione.

Nelle procedure selettive per esami il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

Nelle selezioni per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Gli avvisi di selezione per titoli ed esami prevedono i criteri generali di valutazione dei titoli, nonché il punteggio massimo attribuibile ai titoli che, comunque, non deve superare il 25% del punteggio complessivo.

Gli avvisi di selezione per titoli ed esami, per il reclutamento di personale appartenente alle categorie B, posizione economica B3, e C, prevedono le seguenti categorie di titoli:

1. attività lavorativa prestata, a qualsiasi titolo presso dell'Università luav o presso pubblica amministrazione, ovvero presso privati, attinente al ruolo da ricoprire;
2. altri titoli, attinenti al ruolo da ricoprire, specificati nei relativi avvisi di selezione.

Gli avvisi di selezione per titoli ed esami, per il reclutamento di personale appartenente alle categorie D ed EP, prevedono le seguenti categorie di titoli:

1. attività lavorativa prestata, a qualsiasi titolo presso l'Università luav o presso pubblica amministrazione, ovvero presso privati, attinente al ruolo da ricoprire, ovvero esercizio di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali, attinenti al ruolo da ricoprire;
2. titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il ruolo da ricoprire (particolari incarichi di responsabilità, attività e incarichi di insegnamento, abilitazioni);
3. titoli culturali (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di formazione e aggiornamento con valutazione finale, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti dall'avviso di selezione, dottorato di ricerca, master);
4. pubblicazioni scientifiche o lavori originali.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 5 bis

(Accesso mediante procedure di selezione riservate)

In riferimento alla dotazione organica d'ateneo, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale tecnico e amministrativo, una percentuale dei posti di organico calcolati su base annua, da destinare all'accesso dall'esterno, in riferimento alle categorie professionali C, D ed EP, viene riservata, in misura non superiore al 50%, al reclutamento di personale che abbia prestato servizio attinente al ruolo da ricoprire, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Università luav, ai sensi dell'art. 19 del CCNL, per almeno un anno, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente regolamento.

Le prove selettive si svolgono mediante modalità di selezione idonee a verificare il possesso di conoscenze correlate al grado di autonomia e responsabilità del ruolo da ricoprire, secondo le modalità previste all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 5 ter

(Accesso mediante mobilità di comparto e intercomparto)

In riferimento alla dotazione organica d'ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, la mobilità di personale appartenente al comparto università e ad altre pubbliche amministrazioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/01, nonché con quanto previsto dall'art. 46 del CCNL di comparto vigente, avviene nell'ambito della medesima categoria o da categoria equivalente, mediante la valutazione dei titoli posseduti e lo svolgimento di un colloquio, finalizzati a verificare il possesso delle competenze professionali, correlate al grado di autonomia e responsabilità del ruolo da ricoprire.

Articolo 5 quater

(Norma transitoria – procedure di stabilizzazione per il personale avente i requisiti previsti dall' art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in conformità alle indicazioni contenute nella direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 7 del 30 aprile 2007, il personale in possesso dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 519, legge 296/2006 (personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge) nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale potrà essere stabilizzato con contratto a tempo indeterminato.

L'avvio della procedura di stabilizzazione, previo accertamento delle vacanze di organico e nell'ambito e nei limiti della programmazione di cui al comma 105 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto delle procedure e dei vincoli ivi previsti, sarà dato con la pubblicazione di apposito avviso, nel quale saranno indicati requisiti e criteri per poter presentare la necessaria domanda di stabilizzazione, nonché le strutture presso le quali sarà effettuata l'assunzione, in riferimento alle risultanze della programmazione triennale dei fabbisogni.

Articolo 6

(Corso-concorso)

Gli avvisi di selezione relativi al corso-concorso per l'accesso alle categorie C, D ed EP prevedono, oltre agli elementi indicati agli artt. 3 e 4 del presente regolamento:

- il numero massimo di candidati ammissibili alla procedura del corso-concorso e le modalità di svolgimento della preselezione;
- i contenuti e le modalità di svolgimento del corso;
- i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove selettive del concorso.

L'ammissione al corso-concorso, in ragione del numero di domande pervenute, è subordinata al superamento di una preselezione, consistente in test, ovvero nella valutazione di titoli.

La durata del corso, modulata in relazione alle caratteristiche proprie del ruolo da

TORNA ALL'INDICE

ricoprire, non può essere comunque inferiore alle 30 ore complessive.
L'assenza dalle lezioni, superiore a un terzo delle ore prescritte per l'intero corso, comporta l'esclusione dal concorso, salvo gravi motivi, debitamente documentati.
I corsi sono tenuti da docenti universitari, da esperti dipendenti dell'università o di altre pubbliche amministrazioni, o da professionisti, ovvero sono affidati a enti pubblici e società specializzate.

Articolo 7

(Commissioni esaminatrici)

Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive di cui al presente regolamento, fatte salve le disposizioni in materia previste dagli artt. 35 e 57 del D. Lgs. n. 165/01, sono nominate con determinazione del direttore amministrativo e sono composte da esperti scelti tra dipendenti di questa amministrazione e di altri enti pubblici o privati, o tra professionisti. La determinazione di nomina delle commissioni esaminatrici è resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università luav.

Le commissioni sono composte come di seguito indicato.

- Accesso alle categorie B e C: da un presidente e da altri due membri di provata competenza, esperti nei contenuti oggetto delle prove selettive, interni o esterni.

Il personale del comparto universitario deve appartenere a categoria non inferiore alla D.

- Accesso alla categoria D: da un presidente e da altri due membri di provata competenza, esperti nei contenuti oggetto delle prove selettive, interni o esterni.

Il personale del comparto universitario deve appartenere a categoria non inferiore alla D.

- Accesso alla categoria EP: da un presidente e da altri due membri di provata competenza, esperti nei contenuti oggetto delle prove selettive, interni o esterni.

Il personale del comparto universitario deve appartenere a categoria non inferiore alla EP. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente appartenente a categoria non inferiore alla D.

Le commissioni esaminatrici possono essere integrate dalla partecipazione di ulteriori esperti per l'accertamento di contenuti specifici.

I compensi alle commissioni esaminatrici sono determinati in coerenza alle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 8

(Graduatorie di merito)

Le graduatorie di merito delle procedure di selezione formate dalle Commissioni esaminatrici sono approvate con determinazione del direttore amministrativo, tenuto conto delle riserve stabilite dalle norme vigenti e sono pubblicizzate mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università luav.

In caso di parità di merito del punteggio complessivo conseguito nelle prove selettive e nella valutazione dei titoli, la preferenza è determinata dai titoli previsti dall'art. 5, comma 4, del citato D.P.R. n. 487/94 e sue successive modificazioni e integrazioni; a parità di merito e di titoli, si applica l'art. 3, comma 7, della Legge n. 127/97, così come modificata dalla Legge n. 191/98, ovvero è preferito il candidato di minore età anagrafica.


La graduatoria finale è pubblicizzata mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università luav; da tale data decorre il termine per eventuali impugnative.

L'amministrazione dell'Università luav si riserva la possibilità, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e umane, di utilizzare le graduatorie di merito, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di approvazione delle medesime, al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero determinato.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, nonché le norme in materia di reclutamento del personale, contenute nel vigente CCNL di comparto.



TORNA ALL'INDICE

Il presente regolamento è oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali e di consultazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a) e lettera k) e dell'art. 8, comma 1 e comma 3, lettera b), del CCNL di comparto, così come recepito dalle "Regole delle relazioni sindacali dell'Università luav".

Il presente regolamento è soggetto alla deliberazione del consiglio di amministrazione.